SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE RELATIVE AI DANNI DI GUERRA, ALLE REQUISIZIONI ED AI DANNI ALLEATI, AI DEBITI CONTRATTI DALLE FORMAZIONI PARTIGIANE E SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO PER LA SISTEMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI DI GUERRA

Art. 8

Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000

Per la valutazione dei danni, nonche' per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni. Qualora l'entita' dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, e' fissata forfettariamente in L. 30.000. Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.

Versione in vigore dal 10 novembre 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Estremi	Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/snellimento-delle-procedure-di-liquidazione-relative-ai-danni-di/art-8-valutazione-dei-danni-di-guerra-denunciati-in-misura-superiore-a-l-30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it